



# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

### DETERMINAZIONE

Numero **1080**

Di data **10.07.2014**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELL'AGENZIA RIGUARDANTE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE DOMANDE PER L'ASSEGNO REGIONALE AL NUCLEO FAMILIARE, CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE E CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL POTERE D'ACQUISTO**

### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 5 delle legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (politiche sociali nella provincia di Trento), che favorisce la realizzazione di un distretto dell'economia solidale inteso quale circuito, a basa locale, capace di valorizzare le risorse territoriali per la creazione di filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi;

visto l'Accordo volontario per favorire lo sviluppo in Trentino di un distretto dell'economia solidale per persone in esecuzione penale ed ex detenuti, sottoscritto in data 4 marzo 2011 tra Provincia autonoma di Trento, la Direzione della Casa circondariale di Trento e la Federazione Trentina delle cooperative – Con.solida (di seguito Accordo), secondo il testo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 375 di data 04.03.2011;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1043 di data 23.06.2014 che, in conformità all'articolo 2, comma 1, lett. a) dell'Accordo, ha individuato quale intervento idoneo la digitalizzazione dell'archivio cartaceo dell'Agenzia riguardante la documentazione relativa alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare (articolo 3 della legge regionale n. 1/2005), contributo famiglie numerose (articolo 6, comma 5 della L.P. n. 1/2011) e contributo a sostegno del poter d'acquisto delle famiglie (articolo 1, della L.P. n. 9/2012), di seguito "Archivio Pacchetto famiglia";

considerato che la deliberazione della Giunta provinciale ha fissato in euro 205.000,00, al netto di IVA, l'importo massimo del costo dell'intervento, rinviando a successivo provvedimento dell'Agenzia l'attuazione dello stesso mediante affidamento del servizio di digitalizzazione del proprio archivio cartaceo alla cooperativa individuata ai sensi del punto 2 dell'Accordo e secondo le modalità previste dall'articolo 43, comma 2,

della legge provinciale n. 13 del 27 luglio 2007 e l'articolo 5 della legge 8 novembre 1981, n. 381;

vista la comunicazione della CON.SOLIDA s.c.s. (prot. PAT/S206/2014/0358262 di data 03/07/2014) con cui indica, ai sensi dell'articolo 2, lett. c), punto 3. dell'Accordo, la società cooperativa sociale Kinè, con sede legale a Trento, via Kufstein, 5, P.IVA 00808450225, la società in grado di garantire il buon esito del servizio in questione secondo le caratteristiche e i requisiti tecnologici, indicati dall'agenzia (prot. PAT/S206/2014/ 0340125 di data 24.06.2014);

considerato che, oltre alle finalità generali dell'Accordo, con l'intervento di digitalizzazione dell'Archivio Pacchetto famiglia, l'Agenzia intende raggiungere i seguenti risultati:

- riduzione del maneggio fisico dei documenti, con conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro interne agli uffici. In prospettiva si prevede anche la riduzione del personale impiegato nelle attività manuali connesse all'archivio fisico (predisposizione delle cartelle, posizionamento corretto nell'archivio delle cartelle secondo l'ordinamento predefinito, inserimento e prelievo della documentazione nelle e dalle corrispondenti cartelle) ed una sua utilizzazione in mansioni più qualificate nell'ambito dell'archiviazione della documentazione mediante il protocollo informatizzato;
- riduzione degli spazi utilizzati per archivi, maggiore durata e leggibilità nel tempo, facilità di accesso ai documenti anche da più postazioni di lavoro e integrazione con altre banche dati informatiche. In particolare la riduzione degli spazi occupati per archivi consentirà di far conseguire alla Provincia autonoma di Trento risparmi di spesa per affitto di locali, che rientrano nell'ambito più generale degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della finanza pubblica;
- scansione dei documenti di interesse per l'archivio della Provincia autonoma di Trento;
- separazione fisica e archiviazione dei documenti cartacei in archivio di deposito;
- possibilità di visualizzare, dalle varie postazioni di lavoro, i documenti scansionati, opportunamente organizzati, attraverso chiavi di ricerca applicate sugli attributi inseriti e memorizzati durante la digitalizzazione;
- possibilità di costituire un archivio di scarto fisicamente distinto da quello di conservazione, funzionale a programmare la successiva de-materializzazione;

visto l'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali) il quale stabilisce che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con cooperative sociali per attività che siano finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi purché l'importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e che le convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della stessa legge;

visto il comma 5 bis dell'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), così come introdotto dall'art. 39 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria 2011) il quale stabilisce che in ogni caso si applica l'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale;

ritenuto pertanto di poter affidare il servizio di digitalizzazione dell'Archivio pacchetto famiglia alla società cooperativa sociale Kinè, sulla base dello schema di convenzione allegato a questo provvedimento;

considerato che lo schema di convenzione prevede fra l'altro:

- art. 2, comma 3: “Per le attività di cui al comma 2 (cioè quelle oggetto della convenzione) dovrà essere approvato uno specifico “Documento operativo” redatto dalla Contraente ed approvato dall’Agenzia nel quale saranno dettagliate le fasi di lavorazione riportate al punto 2 del presente articolo.”;
- art. 3, comma 1: “In particolare la Contraente si impegna ad effettuare attività di digitalizzazione e di confezionamento presso il proprio laboratorio della Casa circondariale di Trento.”;
- art. 4, comma 1: “Il compenso massimo che l’Agenzia corrisponderà alla Contraente è pari ad Euro 205.000,00 (duecentocinquemila/00) IVA esclusa.”;

ritenuto opportuno, nelle more della sottoscrizione della convenzione e della verifica del possesso dei requisiti, l’inizio delle prestazioni da parte della Kinè s.c.s., previa sottoscrizione da parte delle parti contraenti di apposito verbale di consegna dei lavori. Ciò per dare una rapida risposta alla situazione che si è venuta a creare a seguito del trasloco dell’Agenzia nella nuova sede di via Zambra, 42, e che ha comportato il deposito provvisorio della documentazione inerente l’Archivio Pacchetto famiglia presso il magazzino della Provincia di via Giusti 40 (“EX Aziende agrarie”), rendendo difficile il reperimento e la consultazione dei documenti che eventualmente servissero per le attività amministrative;

visto l’articolo 35, comma 5, lett. d) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, ai sensi del quale al dirigente spetta l’attribuzione di “disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento dell’agenzia”;

## **d e t e r m i n a**

- 1) di affidare alla società cooperativa sociale Kinè, con sede con sede legale a Trento, via Kufstein, 5, P.IVA 00808450225, il servizio di digitalizzazione dell’archivio cartaceo dell’Agenzia riguardante la documentazione relativa alle domande per l’assegno regionale al nucleo familiare (articolo 3 della legge regionale n. 1/2005), contributo famiglie numerose (articolo 6, comma 5 della L.P. n. 1/2011) e contributo a sostegno del poter d’acquisto delle famiglie (articolo 1, della L.P. n. 9/2012);
- 2) di approvare lo schema di Convenzione contenente le norme e le condizioni per la fornitura del servizio di digitalizzazione dell’archivio relativo alle domande per l’assegno regionale al nucleo familiare, al contributo famiglie numerose e al contributo a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa della Provincia Autonoma di Trento, allegato a questo provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che per le attività necessarie all’espletamento del servizio di cui al punto 1) spettano alla società affidataria i compensi determinati nella misura unitaria prevista all’articolo 4, comma 2, della Convenzione, fermo restando che l’importo complessivo del compenso non può superare l’importo di euro 205.000,00, al netto di IVA;
- 4) di autorizzare nelle more della sottoscrizione della convenzione e della verifica del possesso dei requisiti, l’inizio delle prestazioni da parte della Kinè s.c.s., previa sottoscrizione da parte delle parti contraenti di apposito verbale di consegna dei lavori;
- 5) di richiedere alla Kinè s.c.s. la stesura di un “Documento operativo” in cui siano dettagliate le fasi delle attività riguardanti il servizio di digitalizzazione, da sottoporre all’approvazione dell’Agenzia;
- 6) di impegnare la somma di euro 250.100,00 (euro 205.000,00 + iva 22%) sul capitolo 1905 del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2014.

DATI CONTABILI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

CAP. 1905

IMP. 301236

Trento, 10.07.2014

IL DIRIGENTE

- Firmato dott. Gianfranco Zoppi -

## Allegato alla determinazione n. 1080 di data 10.07.2014

### PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Convenzione contenente le norme e le condizioni per la fornitura del servizio di digitalizzazione dell'archivio relativo alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare, al contributo famiglie numerose e al contributo a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa della Provincia Autonoma di Trento.

Tra le parti:

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa**, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, C.F. n. 00337460224, rappresentata da: Zoppi Gianfranco, nato a Trento il 15 giugno 1964, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, di seguito più brevemente denominata "Agenzia", in forza di quanto disposto dall'articolo 35, comma 5, lett. d) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, ai sensi del quale al dirigente spetta l'attribuzione di "disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento dell'agenzia";
- Kinè SCS società cooperativa sociale con sede in Trento, loc. Spini di Gardolo, via Kufstein, n. 5, codice fiscale e partita IVA 00808450225, rappresentata da: Pompeo Viganò, nato a Santo Stefano Ticino (MI) il 19.06.1958, (CF: VGN PMP 58H19 I361J) che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente – Legale rappresentante, di seguito più brevemente denominata "Contraente";

### PREMESSO CHE

- per favorire lo sviluppo in Trentino di un distretto dell'economia solidale per persone in esecuzione penale ed ex detenuti, sottoscritto in data 4 marzo 2011 tra Provincia autonoma di Trento, la Direzione della Casa circondariale di Trento e la Federazione Trentina delle cooperative – Con.solida (di seguito Accordo), secondo il testo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 375 di data 4 marzo 2011;
- l'Accordo prevede all'articolo 2, comma 1, lett. a) che la Provincia si impegna ad individuare attività idonee al fine di dare attuazione all'Accordo medesimo;
- la Giunta provinciale con Deliberazione n. 1043 di data 23.06.2014 ha individuato quale intervento idoneo a dare attuazione all'Accordo, la digitalizzazione dell'archivio cartaceo dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, riguardante la documentazione relativa alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare, il contributo per le famiglie numerose ed il contributo a sostegno del potere di acquisto delle famiglie;
- la Federazione Trentina delle cooperative – Con.solida, ai sensi dell'articolo 2, lett. c), punto 3. dell'Accordo, ha individuato nella Contraente la cooperativa sociale a cui affidare la realizzazione dell'attività di digitalizzazione oggetto di queste convenzione (prot. PAT/S206/2014/0358262 di data 03/07/2014);
- il Dirigente dell'Agenzia, con propria determinazione n. \_\_\_\_ dd. \_\_/\_\_/\_\_\_\_, ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione, approvando il testo di questa convenzione;

- il Dirigente dell'Agenzia, con il citato provvedimento n.\_\_\_\_\_/2014 ha autorizzato, nelle more della sottoscrizione di questa convenzione e della verifica del possesso dei requisiti, l'inizio delle prestazioni da parte della Contraente, previa sottoscrizione da parte delle parti contraenti di apposito verbale di consegna dei lavori (prot. PAT/S206/2014/\_\_\_\_\_);
- la Contraente opera anche attraverso un laboratorio di digitalizzazione presso la Casa circondariale di Trento ove sono impiegati alcuni detenuti assunti dalla contraente stessa

#### INOLTRE

- considerato che la certificazione attestante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili"), che la Contraente ha attivato le procedure per la copertura della riserva prevista per i lavoratori disabili di cui all'art. 18 della citata Legge n. 68/1999 non è richiesta, essendo la Contraente una cooperativa sociale che svolge attività, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- vista la certificazione n. .... rilasciata in data ..... dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS sede di ..... ) attestante che la Contraente è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- vista la certificazione rilasciata in data ..... dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL sede di ..... ) attestante che la Contraente è in regola con gli adempimenti relativi all'assicurazione contro l'infortunio sul lavoro per i dipendenti impiegati nei servizi sopraindicati;
- accertato che nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, riguardante la certificazione antimafia del ....., così come si evince dalla certificazione rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ ;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante della presente Convenzione, le parti convengono quanto di seguito:

#### ART. 1 (OGGETTO)

1. L'Agenzia affida al Contraente, la fornitura del servizio di digitalizzazione dell'archivio relativo alla documentazione inerente le domande per l'assegno regionale al nucleo familiare (articolo 3 della legge regionale n. 1/2005), contributo famiglie numerose (articolo 6, comma 5 della L.P. n. 1/2011) e contributo a sostegno del poter d'acquisto delle famiglie (articolo 1, della L.P. n. 9/2012), di seguito denominato più brevemente "Archivio Pacchetto famiglia", custodito presso l'archivio della Provincia sito a Trento in Via Giusti n. 40 – ("Ex Aziende Agrarie").

2. Ai fini dello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, le parti concordano sulle seguenti definizioni:

- Documento: è costituito da uno o più fogli cartacei, con grammatura e stato di conservazione diversi, di contenuto logico coerente;

- Facciata: è la singola superficie del foglio e costituisce l'elemento base per la quantificazione del corrispettivo per la scansione; nel conteggio non si rientrano le facciate bianche prive di contenuto;
- Formato: corrisponde ad una determinata dimensione della pagina o foglio ed è contraddistinto da una sigla secondo lo standard ISO 216 serie A;
- Attributo o Metadato: caratteristica del documento che ha rilevanza per la definizione delle chiavi di ricerca. Per ogni documento vengono memorizzati, oltre alla copia digitale dello stesso in apposito file in formato PDF/A, i corrispondenti metadati;
- Pratica: riunisce tutta la documentazione relativa ad un soggetto che ha presentato domande per l'assegno regionale al nucleo familiare (LR 1/2005), il contributo famiglie numerose (LP 1/2011) e contributo a sostegno del potere d'acquisto (LP 9/2012), anche con un unico modulo contenente le singole richieste, denominato "Domanda unica". La singola pratica (o fascicolo) contiene moduli domanda, allegati, certificati, corrispondenza ed altri documenti funzionali al procedimento, protocollati e non protocollati;
- Camicia: cartella fisica, in cartoncino di diversi colori secondo la tipologia amministrativa della pratica, nella quale sono raccolti i documenti (cognome e nome; eventuale numerazione);
- Cartella: contiene una camicia che a sua volta contiene una pratica, ed è funzionale alla conservazione su scaffali sospesi della documentazione d'archivio;
- Archivio fisico dell'Agenzia: insieme delle pratiche attualmente contenute in scatole custodite presso l'archivio della Provincia autonoma di Trento, sito in via Giusti n. 40 ("Ex Aziende Agrarie");
- Lotto (di lavorazione): numero di pratiche lavorate e restituite in un periodo definito; il periodo è stabilito in funzione del tempo massimo accettabile di indisponibilità della pratica da parte dell'Agenzia.

3. Il servizio oggetto della presente convenzione è finalizzato al raggiungimento dei seguenti risultati:

- riduzione del maneggio fisico dei documenti, con conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro interne agli uffici. In prospettiva si prevede anche la riduzione del personale impiegato nelle attività manuali connesse all'archivio fisico (predisposizione delle cartelle, posizionamento corretto nell'archivio delle cartelle secondo l'ordinamento predefinito, inserimento e prelevamento della documentazione nelle e dalle corrispondenti cartelle) ed una sua utilizzazione in mansioni più qualificate nell'ambito dell'archiviazione della documentazione mediante il protocollo informatizzato;
- riduzione degli spazi utilizzati per archivi, maggiore durata e leggibilità nel tempo, facilità di accesso ai documenti anche da più postazioni di lavoro e integrazione con altre banche dati informatiche. In particolare la riduzione degli spazi occupati per archivi consentirà di far conseguire alla Provincia autonoma di Trento risparmi di spesa per affitto di locali, che rientrano nell'ambito più generale degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della finanza pubblica;
- scansione dei documenti di interesse per l'archivio della Provincia autonoma di Trento;
- separazione fisica e archiviazione dei documenti cartacei in archivio di deposito;
- possibilità di visualizzare, dalle varie postazioni di lavoro, i documenti scansionati, opportunamente organizzati, attraverso chiavi di ricerca applicate sugli attributi inseriti e memorizzati durante la digitalizzazione;
- possibilità di costituire un archivio di scarto fisicamente distinto da quello di conservazione, funzionale a programmare la successiva de-materializzazione.

ART. 2  
(MODALITÀ E TERMINI)

1. Presso l'archivio della Provincia autonoma di Trento, sito a Trento in via Giusti n. 40 ("Ex Aziende Agrarie") sono depositati i documenti relativi all'Archivio Pacchetto famiglia.
2. Le attività oggetto della presente convenzione sono le seguenti:
  - Fase 1. Raccolta e trasferimento degli atti e dei documenti da scansionare;
  - Fase 2. Normalizzazione e riordino degli atti e dei documenti da scansionare;
  - Fase 3. Scansione e implementazione degli attributi con indicizzazione;
  - Fase 4. Masterizzazione di tutta la documentazione acquisita e realizzazione di una distinta dei documenti scansionati;
  - Fase 5. Ricomposizione dei faldoni, fascicoli e documenti, riconsegna all'Agenzia e riposizionamento presso l'archivio di deposito;
  - Fase 6. Collaudo.
3. Per le attività di cui al comma 2 dovrà essere approvato uno specifico "Documento operativo" redatto dalla Contraente ed approvato dall'Agenzia nel quale saranno dettagliate le fasi di lavorazione riportate al punto 2 del presente articolo.
4. Non essendo possibile una quantificazione preventiva esatta dei costi, le attività di digitalizzazione, tramite scansione dell'Archivio Pacchetto famiglia, si intenderanno concluse al raggiungimento, con il corrispettivo per le lavorazioni effettuate, dell'importo di cui all'art. 4, comma 1.
5. Tutte le attività previste dovranno essere svolte secondo le modalità e condizioni definite nell'apposito documento operativo.

ART. 3  
(COMPITI E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE)

1. La Contraente si impegna a prestare le attività oggetto del contratto personalmente e risponde all'Agenzia del completamento delle fasi indicate al precedente articolo 2, operando con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. In particolare la Contraente si impegna ad effettuare attività di digitalizzazione e di confezionamento presso il proprio laboratorio della Casa circondariale di Trento.
2. È compito della Contraente formare gli operatori addetti alle attività di propria competenza, garantendo la massima cura in tutte le fasi di lavorazione.
3. La Contraente si impegna a non divulgare o ad utilizzare a fini privati informazioni acquisite dalla Pubblica Amministrazione.

ART. 4  
(COMPENSI E LIQUIDAZIONE)

1. Il compenso massimo che l'Agenzia corrisponderà alla Contraente è pari ad Euro 205.000,00 (duecentocinquemila/00) IVA esclusa.
2. I corrispettivi per le varie lavorazioni sono quantificati come segue, al netto dell'IVA:
  - prelievi, trasporti e riconsegne: euro 0,40 (euro zerovirgolaquaranta) a pratica;
  - catalogazione documenti: euro 0,50 (euro zerovirgolacinquanta) a file;
  - sgraffettatura: euro 0,05 (euro zerovirgolazerocinque) a documento;
  - scansione: euro 0,05 (euro zerovirgolazerocinque) a facciata;
  - Data entry: euro 1,00 (euro uno/00) a tipo documento lettera;
  - OCR: euro 0,02 (zerovirgolazerodue) a facciata;



- Confezionamento con identificativi e codice a barre: euro 4,00 (euro quattro) a risma di 500 pagine sottovuoto.

3. La Contraente procede alla fatturazione del lavoro svolto per stati di avanzamento, con riferimento ad ogni lotto sul quale saranno state completate tutte le fasi di lavorazione, escluso il collaudo. All'atto della riconsegna sarà autorizzata l'emissione di una fattura di importo pari all'80% del valore presunto dell'attività svolta su tale lotto, calcolata sulla base di apposita distinta degli elementi necessari per la quantificazione dei corrispettivi (pratiche; documenti; facciate ... etc. ).

4. La fattura di saldo nel quale verranno anche applicati gli eventuali conguagli necessari, sarà emessa ad avvenuto collaudo positivo del lotto stesso.

5. La fatturazione di eventuali prestazioni specifiche accessorie effettuate dalla Contraente avverrà su base mensile, previa presentazione di idonea rendicontazione.

6. Il pagamento delle fatture, previa verifica e attestazione di regolare esecuzione da parte dell'Agenzia, verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.

#### ART. 5 CAUZIONE

1. La Contraente costituisce la cauzione prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, per un importo complessivo di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_.

#### ART. 6 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte della Contraente così come previsto dall'art. 27 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m..

#### ART. 7 (OBBLIGHI DI RISERVATEZZA)

1. La Contraente è tenuta all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti la Provincia. La Contraente è tenuta a rendere edotti di tale obbligo i propri dipendenti.

2. Per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza circa i dati personali di cui venga eventualmente a conoscenza, si richiama la Contraente al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3. A tale scopo il responsabile della Contraente è tenuto ad assumere l'incarico di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003, mediante sottoscrizione ed accettazione di apposita nomina rilasciata dall'Agenzia.

ART. 8  
(FORO COMPETENTE)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Trento.

ART. 9  
(CLAUSOLA PENALE)

1. Nel caso in cui da parte della Contraente non fossero rispettate le scadenze, sarà applicata dalla Provincia una penale di Euro 200,00.= (duecento/00) giornalieri che verrà detratta direttamente dal compenso spettante, nel rispetto della normativa fiscale. In ogni caso l'ammontare della penale non può eccedere il 10 % dell'intero corrispettivo pattuito.

ART. 10  
(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. La Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Codice CIG \_\_\_\_\_

ART. 10  
(ONERI FISCALI)

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione, qualora risulti dovuta, è a carico della Cooperativa Sociale "KINÈ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE in sigla KINÈ SCS", mentre l'I.V.A. è a carico della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, quale destinataria della prestazione.

2. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano:

- che la Cooperativa sociale KINÈ SCS è da considerarsi ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale");
- che pertanto la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m., introdotto dall'art. 17 del predetto Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

LA CONTRAENTE

KINE' S.C.S.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
APAPI  
Il Dirigente